



Allegato "A" determinazione n. 229 del 04.12.2019

**MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
PER IL PERIODO COMPRESO TRA LO 01.04.2020
ED IL 31.03.2025**

CAPITOLATO DI APPALTO

Monasterolo di Savigliano, lì 23.12.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(PARIZIA geom. Bruno)



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto dell'appalto tutti gli interventi, prestazioni d'opera e forniture che durante la durata del contratto potranno occorrere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento funzionale, di miglioria e conservazione degli impianti elettrici dei fabbricati ed impianti tecnologici di proprietà comunale.

Art. 02) **Durata dell'appalto.**

La durata dell'affidamento è quinquennale, dal 01.04.2020 al 31.03.2025, senza possibilità di rinnovo tacito.

Il Comune di Monasterolo di Savigliano si riserva di risolvere unilateralmente il contratto a suo insindacabile giudizio e con effetto immediato in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

Si riserva la facoltà inoltre di rinnovare od affidare il contratto in oggetto per un periodo massimo di ulteriori tre anni, qualora se ne ravvisino condizioni di opportunità per l'Ente ed in ottemperanza alle disposizioni di Legge in vigore.

ART. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo delle opere e provviste dell'appalto è presunto in € 3.000,00 (ventimilaeuro) in ragione annua.

ART. 4

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo presunto per l'appalto.

ART. 5

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese d'asta, di contratto, di bollo, di registro, di copia, di contabilità, ecc. sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 6

OSSERVANZA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'impresa è contrattualmente tenuta all'esatta osservanza delle disposizioni generali e particolari stabilite:

- a) dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sulle opere pubbliche;
- b) dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia di:
 - a. prevenzione sugli infortuni sul lavoro;
 - b. assicurazione degli operai;
 - c. assicurazione RCT e RCO (responsabilità civile verso terzi e verso gli operai);



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

sicurezza sui luoghi di lavoro;

- c) dalle norme previste dal D.M. 22.01.2008 n. 37 (ex Legge 5.3.1990 n. 46);
- d) la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla D.L., prima della firma del contratto, copia del documento di valutazione dei rischi, art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

ART. 7

NORME GENERALI PERI LAVORI

Tutti i lavori e prestazioni d'opera saranno eseguiti con i migliori e più adatti materiali e secondo le buone regole d'arte, con obbligo per l'impresa di adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita delle opere e degli interventi nonché l'incolumità degli operai assumendosi in caso di infortunio ogni responsabilità civile e penale, di cui rende sollevato il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

Le opere eseguite male o con materiali di scadente qualità saranno fatte rifare a spese e cura dell'Impresa.

E' assolutamente vietato, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa oltre al risarcimento di ogni danno e spesa che dovrà sostenere l'Amministrazione, il subappalto anche parziale dei lavori oggetto di appalto.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni di cui sopra l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, ne' il titolo a risarcimento dei danni.

Al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice nei confronti dei lavoratori dipendenti propri, la stazione appaltante, in occasione dell'emissione dello stato finale, potrà richiedere all'I.N.A.I.L., all'I.N.P.S. ed all'ISPETTORATO DEL LAVORO, i certificati liberatori attestanti l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali di Legge relativi all'impiego della mano d'opera nell'esecuzione dei lavori appaltanti.

ART. 8

OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

Nell'appalto sono comprese tutte le prestazioni d'opera, forniture e magisteri occorrenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dei fabbricati e degli impianti tecnologici di proprietà comunale.

Sono altresì compresi tutti gli interventi di limitata entità che si rendono necessari all'adeguamento funzionale e normativo degli immobili ed impianti di proprietà comunale.

Nel caso di interventi non urgenti che a giudizio insindacabile dall'Amministrazione Comunale rivestissero per la loro importanza il carattere di opere straordinarie e non di lavori di manutenzione, ne ordinaria o straordinaria, il Comune sarà libero di provvedervi nel modo che riterrà più opportuno e conveniente, anche a mezzo di nuove imprese, senza che la ditta assuntrice del presente appalto possa accampare diritti di qualsiasi sorta verso l'Amministrazione Comunale o protestare per danni per non vedersi affidata l'esecuzione di tali opere.

ART. 9

OPERE STRAORDINARIE

L'Amministrazione Comunale potrà, se del caso e per motivi di urgenza e convenienza, affidare alla ditta aggiudicataria opere e lavori di modesta e limitata entità che eventualmente si rendessero urgenti e necessari.

Per modesta e limitata entità si intende l'esecuzione di opere il cui costo complessivo di realizzazione non superi 1/3 (un terzo) dell'importo contrattuale, per ogni opera straordinaria.

ART. 10

RISERVE A FAVORE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto a ditte aventi un cantiere temporaneo nel luogo dove devono eseguirsi dei lavori di manutenzione e di fare eseguire direttamente dal proprio personale quei lavori di limitata entità che riterrà del caso senza che la ditta aggiudicataria dell'appalto possa sollevare eccezioni o proteste per danni.

ART. 11

ORDINE E TEMPI

Per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione gli ordini saranno dati di volta in volta, verbalmente, telefonicamente o per iscritto, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli interventi straordinari di cui al precedente art. 9 saranno ordinati dal Responsabile del Servizio previa determinazione di incarico.

Sugli ordini di servizio la Direzione Lavori avrà la facoltà di fissare, qualora lo creda opportuno, il termine di tempo entro il quale le forniture ed i lavori dovranno essere eseguiti e l'Impresa dovrà rigorosamente osservarlo.

Resta inteso che per i servizi essenziali, scuole e acquedotto ed altri di volta in volta individuati dall'ufficio tecnico, i lavori dovranno iniziare entro 30 minuti dalla chiamata.

ART. 12

SANZIONI



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

Ogni infrazione relativa a negligenza, mancato intervento in casi d'urgenza, ritardi di esecuzione dipendenti da inefficienze ed incapacità, mancato rispetto dei termini fissati dai precedenti articoli, darà luogo ad una penale dell'importo di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. La penale è inflitta dal tecnico comunale riservandosi il Comune di rivalersi dei danni che l'infrazione avrà causato sia al Comune che a terzi.

La penale sarà applicata dopo semplice notifica all'impresa e l'importo sarà dedotto dai pagamenti in acconto o a saldo.

Inoltre l'impresa è obbligata alla prosecuzione dei lavori, alle stesse condizioni contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e fino alla consegna dei lavori al nuovo appaltatore.

ART. 13

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministratore comunale è in diritto di rescindere dal contratto quando l'Appaltatore sia incorso in tre penali di cui all'articolo precedente.

La rescissione sarà notificata con avviso raccomandato e l'appaltatore sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto.

ART. 14

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno fatturati in base ai prezzi contrattuali, ed in mancanza, ai prezzi di volta in volta concordati con la Direzione dei Lavori.

Tutti i prezzi contrattuali si intendono riferibili indistintamente a tutti i lavori da eseguire nel territorio comunale e sono soggetti al ribasso d'asta.

Nessun aumento sarà corrisposto per lavori eseguiti in ore eccedenti l'orario normale di lavoro, intendendosi che l'Impresa, per portare a termine i lavori nel tempo assegnato dall'ordinazione, dovrà impiegare giornalmente quel numero di operai sufficiente per poter ultimare i lavori stessi in tempo utile.

Qualora venisse prescritta, esclusivamente per iscritto, l'esecuzione dei lavori in ore notturne e festive, l'Impresa interessata non potrà rifiutarsi ed avrà diritto ad un maggior compenso nella misura del 30% (trenta per cento) sul prezzo della manodopera impiegata.

L'appaltatore avrà l'obbligo, nel caso gli venissero ordinate forniture e lavori i cui prezzi non risultassero in elenco, di concordare con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione, i nuovi prezzi da sottoporre al medesimo ribasso d'asta offerto per altre categorie di lavoro.

In caso di mancato accordo sui nuovi prezzi, il Comune sarà libero di affidare le forniture ed i lavori di cui al caso ad altra ditta senza che l'impresa possa sollevare eccezioni o pretendere indennizzi.

L'appaltatore dovrà compilare giornalmente il rapporto di servizio e consegnarli settimanalmente all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 15

INVARIABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari netti del ribasso d'asta e sotto le condizioni del contratto si intendono accettati dall'impresa su calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili nel modo più assoluto e non dipendenti da eventualità e circostanze qualsiasi che l'impresa non abbia tenute presenti. Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

suddetti, nonostante diversa consuetudine locale, s'intenderanno sempre compresi e compensati ogni onere per le diverse assicurazioni degli operai, ogni spesa principale o provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutto completamente in opera nel modo prescritto oppure provvisto a piè d'opera.

Nel prezzo delle mercedi agli operai è compreso l'uso, il consumo e la riparazione di tutti gli attrezzi ed attrezzature relativi alla loro arte e di cui ciascun operaio deve essere provvisto a spese dell'impresa.

ART. 16

REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1.664 del Codice Civile e quanto previsto dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17

PRESCRIZIONI VARIE

L'impresa non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condotte e prese d'acqua costruite per l'esecuzione dei lavori in appalto senza il consenso della Direzione lavori che potrà valersi dei mezzi stessi per l'esecuzione di opere aggiudicate ad altre imprese.

Tali prestazioni non daranno luogo ad alcun indennizzo o compenso.

L'aggiudicatario dovrà tenere in ufficio, o nel laboratorio, o nell'abitazione, una persona, dotata di telefono cellulare, incaricata di ricevere ordini e comunicazione urgenti. Il o i numeri di telefono cellulare per reperire la ditta aggiudicataria dovranno essere comunicati alla D.L. prima della firma del contratto d'appalto.

Nelle ore festive e/o notturne, e nei periodi di ferie, l'impresa dovrà sempre avere a disposizione e reperibile un operaio per qualsiasi prestazione urgente.

In casi di inadempimento l'impresa sarà passibile della penalità prevista dall'art. 12.

Tutti i lavori di piccola entità dovranno essere eseguiti nel termine della giornata a semplice richiesta del personale incaricato.

ART. 18

PAGAMENTI

I pagamenti delle prestazione, opere e provviste saranno effettuati entro 60 giorni fine mese alla data della fattura vidimata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previ eventuali accertamenti in contraddittorio.

ART. 19

CONDIZIONI SPECIALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare l'importo appaltato, mediante affidamento alla stessa impresa aggiudicataria di eventuali lavori e forniture della stessa categoria che dovessero effettuare durante il periodo dell'appalto e per un importo annuo in ogni caso non superiore al 20% dell'importo contrattuale.



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

L'appaltatore è sin d'ora impegnato ad eseguire le maggiori opere e provviste che gli potranno essere affidate sotto l'osservanza degli stessi patti e condizioni, applicando i medesimi prezzi contrattuali.

ART. 20 QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI A MISURA ANNUI	€	3.000,00
b) I.V.A. con aliquota del 22 %	€	660,00

SOMMANO ANNUALMENTE	€	3.660,00



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

I N D I C E

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	1
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO	2
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO	2
ART. 4 CAUZIONE DEFINITIVA	2
ART. 5 SPESE CONTRATTUALI	2
ART. 6 OSSERVANZA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	2
ART. 7 NORME GENERALI PERI LAVORI	3
ART. 8 OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO	3
ART. 9 OPERE STRAORDINARIE	4
ART. 10 RISERVE A FAVORE DEL COMUNE	4
ART. 11 ORDINE E TEMPI	4
ART. 12 SANZIONI	4
ART. 13 RESCISSIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 14 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	5
ART. 15 INVARIABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI	5
ART. 16 REVISIONE PREZZI	6
ART. 17 PRESCRIZIONI VARIE	6
ART. 18 PAGAMENTI	6
ART. 19 CONDIZIONI SPECIALI	6
ART. 20 QUADRO ECONOMICO	7